



COMUNE di POZZONOVO

Provincia di Padova

---ooOoo---

Copia

DETERMINAZIONE N. 162 del 04/05/2026

AREA 3^A - TECNICA

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DUVRI RICOGNITIVO PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE "VILLA CENTANINI" A POZZONOVO – CIG: BB7E1021A2.

VISTI:

- il D. Lgs. 267/00 TUEL - Enti Locali e s.m.i.;
- l'art. 183 del D.Lgs 267/2000;
- l'art. 182 del D.Lgs 267/2000;
- l'art.107 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art.109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto l'approvazione della nota di aggiornamento del DUP del triennio 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 19.01.2026, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto l'approvazione del PEG del triennio 2026-2028;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplinanti le competenze dei Responsabili di Settore;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Sindacale n. 13 del 29.04.2026, di incarico dell'Arch. Arianna Bagatella quale Responsabile ad interim per l'Area 3^A Tecnica;

ATTESO che a decorrere dallo 01.01.2015 vigono i nuovi principi contabili sanciti dal D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011, coordinato con il D. Lgs. n. 126 del 10.08.2014;

RICHIAMATO in particolare l'art. 32/comma 1/lettera a)/LEGGE n. 98 del 9 agosto 2013, che richiede, da parte del datore di lavoro committente, l'elaborazione di un Documento di Valutazione del Rischio da Interferenza (D.U.V.R.I.) che riporti le misure adottate per eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi sul luogo di lavoro, nell'ottica di prevenzione e protezione dagli stessi;

PRESO ATTO che:

- l'Ente non può far fronte a quanto sopra con personale in servizio, in quanto non vi sono uffici a ciò deputati;
- la procedura di affidamento è sottoposta alla disciplina del D.lgs. 36/2023 ed è volta a garantire l'espletamento di adempimenti e servizi obbligatori per legge;

CONSIDERATO che il servizio sopra richiamato risulta indispensabile per garantire la corretta gestione della sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini che usufruiranno degli spazi di Villa Centanini;

VISTA l'offerta ricevuta al protocollo comunale n. 4403 in data 28.04.2026, con la quale la ditta **Esse Ti Esse Sicurezza srl** ha presentato la propria proposta economica per l'erogazione dei seguenti servizi:

- **Sopralluogo tecnico** presso l'immobile denominato "Villa Centanini" finalizzato alla raccolta di dati e informazioni necessarie alla valutazione dei rischi;
- **Redazione del DUVRI Ricognitivo** (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) specifico per la gestione in sicurezza delle seguenti attività:
 1. Centri estivi e attività educative/ricreative;
 2. Interventi di pulizia di fondo propedeutici all'apertura dei centri;
 3. Utilizzo dei locali da parte di terzi per lo svolgimento di feste private ed eventi (compleanni, matrimoni, ecc.);
- **Consegna dell'elaborato finale** in formato digitale (PDF) a mezzo posta elettronica;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per affidamenti di servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea è consentito l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse e idonee alla formazione dell'elenco degli operatori economici;

CONSIDERATO che l'importo dell'affidamento in oggetto è pari a **€ 840,00 oltre IVA** al 22% (€ 184,8), per complessivi **€ 1.024,80**, cifra ampiamente inferiore alla soglia prevista dalla norma sopra citata;

DATO ATTO che l'art. 25 del D.Lgs 36/2023 (Codice dei Contratti), a partire dal 1° gennaio 2024, prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme certificate secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26, non prevedendo alcuna ipotesi di deroga o di esenzione dall'applicazione delle disposizioni sulla digitalizzazione con riferimento a fattispecie particolari di affidamenti o a determinate soglie di importi;

RICHIAMATE le indicazioni operative fornite dall'ANAC in ordine alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, le quali consentono, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a **5.000,00 euro**, l'utilizzo diretto dell'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) dell'Autorità stessa;

CONSIDERATO che l'art. 50, comma 1, let. b) del D.lgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

RITENUTO, pertanto di procedere all'affidamento diretto del servizio alla ditta **Esse Ti Esse Sicurezza srl**, in quanto il preventivo presentato risulta congruo, vantaggioso e rispondente alle specifiche esigenze tecniche dell'Ente per la sicurezza di Villa Centanini;

VISTI i seguenti articoli del D.Lgs. n. 36/2023:

- art. 1 "Principio del risultato", che costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per la valutazione della responsabilità del personale che svolge funzioni nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- art. 2 "Principio della fiducia" del D.Lgs. n. 36/2023, che fonda l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, favorendo e valorizzando l'iniziativa e l'autonomia decisionale con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;
- art. 3 "Principio dell'accesso al mercato" del D.Lgs. n. 36/2023, che prevede il favore, secondo le modalità indicate dal codice, per l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- art. 17, comma 3 "Fasi delle procedure di affidamento" del D.Lgs. n. 36/2023, che dispone la conclusione delle procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3 "Termini delle procedure di appalto e di concessione";
- art. 21 "Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici", che dispone che tutte le attività inerenti al ciclo di vita sono gestite attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili di cui al successivo articolo 22 "Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (eprocurement)";

RICHIAMATI:

- l'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 che prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici [...]; l'art. 19 del Codice dei contratti pubblici, in materia di principi e diritti digitali, il quale dispone che le "stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale [...] garantiscono l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica [...]";
- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 che, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con la seguente modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023, con esenzione per contratti di importo inferiore a € 40.000,00;
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 il quale dispone che "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti [...];

CONSIDERATO che l'affidamento in questione è di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023;

RILEVATO CHE:

- l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che, "in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";
- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il quale dispone che "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
 2. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

DATO ATTO CHE, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- il fine del contratto è garantire la sicurezza dei luoghi, la salute dei lavoratori e degli utenti, nonché la conformità normativa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 presso l'immobile denominato "Villa Centanini";
- l'oggetto della procedura riguarda l'affidamento del servizio di redazione del **DUVRI Ricognitivo** per la gestione delle interferenze legate a centri estivi, pulizie straordinarie e affitto locali a privati;
- le modalità di scelta del contraente: mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023;
- la durata dell'appalto: prestazione singola professionale con consegna degli elaborati entro i termini tecnici previsti dall'offerta;
- il valore stimato dell'appalto (art. 14 D.Lgs. 36/2023): **€ 840,00 oltre IVA al 22% (€ 184,8)**, per complessivi **€ 1.024,80**;
- il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere (accettazione del preventivo), anche tramite posta elettronica certificata o piattaforma digitale;
- ulteriori clausole essenziali: quelle contenute nell'offerta prot. n. 4403 del 28.04.2026 e le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro;

INTERPELLATO la ditta **Esse Ti Esse Sicurezza SRL** con sede in Padova (PD) via Armistizio n° 135, C.F. 04845720285, P.IVA 04845720285, in quanto Ditta di provata competenza per prestazione di servizio di cui è parola e che, già fornitore dell'Ente per analogo affidamento, ha sempre reso il predetto servizio a regola d'arte e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

VALUTATA congrua l'offerta, allegata quale parte integrante del presente atto, pervenuta dalla ditta sopracitata, per un importo pari a **€ 840,00 oltre IVA al 22% (€ 184,8)**, per complessivi **€ 1.024,80**;

DATO ATTO

- di procedere mediante affidamento diretto, in quanto l'importo, di che trattasi, risulta essere inferiore alla soglia di € 140.000,00, senza consultazione di più operatori economici, assicurando che la nominata società sia stata scelta perché in possesso di idonei requisiti professionali e documentate pregresse esperienze, oltre ad essere società nota alla stazione appaltante per serietà e professionalità;
- che, essendo l'importo relativo all'affidamento inferiore alla soglia di € 5.000,00, è possibile utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma Contratti Pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
- che il codice identificativo di gara (C.I.G.) è il seguente: BB7E1021A2;
- che il contratto sarà concluso mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, ai sensi dell'art 18 comma 1 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;- che in base al c. 6

dell'art. 49 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 è consentito derogare l'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00.= Euro;

- che la società affidataria dovrà osservare quanto dettato dall'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità e dall'art. 2 della L. 266/2002 e comma 10 della L. n. 2/2009 in materia di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
- che non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3 del D.lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00;
- che non sussiste alcun conflitto di interessi, con il Responsabile del progetto, nonché Responsabile di Servizio, sottoscrittore della presente determinazione (ex art. 6-bis L.241/1990, come aggiunto dall'art. 1, comma 41, della L.190/2012 e dall'art 16 del D.lgs. n 36 del 31 marzo 2023);

VERIFICATI, con riferimento all'operatore economico individuato:

- la regolarità contributiva, accertata mediante acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), Numero Protocollo INAIL_52569973 Data richiesta 27/01/2026 Scadenza validità 27/05/2026;
- il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023;
- la dichiarazione previsto dall'articolo 52 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 e di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, acquisita al Protocollo Comunale 4404 del 28/04/2026;

RITENUTO pertanto di:

- di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., alla ditta ditta **Esse Ti Esse Sicurezza SRL** con sede in Padova (PD) via Armistizio n° 135, C.F. 04845720285, P.IVA 04845720285 il servizio di cui all'affidamento diretto succitato;
- di prescindere dalla richiesta della garanzia per gli appalti, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ad esecuzione immediata di modestissimo valore e e considerato che il pagamento del corrispettivo avverrà in un'unica soluzione;

RILEVATO che:

- la spesa complessiva di **€ 840,00 oltre IVA** al 22% (**€ 184,8**), per complessivi **€ 1.024,80**, trova copertura a valere sul capitolo **1506/99** "SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI", del Bilancio di Previsione 2026/2028, esercizio 2026;
- l'assunzione del relativo impegno di spesa è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, co.1 lettera b) del D.L. n. 78/2009 e convertito in L. n. 102/2009;

DATO ATTO che il CIG attribuito alla procedura di cui al presente atto ai sensi della l. n.136/2010 e il D.L. n. 187/2010, convertito nella legge n. 217 del 17 dicembre 2010 è il seguente: BB7E1021A2;

PRESO ATTO:

- che il Responsabile del Servizio finanziario ha effettuato il controllo contabile esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
- che allo stesso sarà sottoposto il presente atto per il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della legge 241/90 e dagli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

- 2) **DI APPROVARE** il preventivo/offerta della ditta **Esse Ti Esse Sicurezza srl** prot. n. 4403 del 28.04.2026, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale
- 3) **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta **Esse Ti Esse Sicurezza SRL** con sede in Padova (PD) via Armistizio n° 135, C.F. 04845720285, P.IVA 04845720285, il servizio di redazione del DUVRI Ricognitivo per l'immobile Villa Centanini, per l'importo di euro 840,00 oltre I.V.A. 22%;
- 4) **DI PRESCINDERE** dalla richiesta della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento di modesto valore economico e di esecuzione immediata;
- 5) **DI IMPEGNARE**, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, a favore dell'affidatario Esse Ti Esse Sicurezza srl la spesa complessiva di euro **1.024,80** (imponibile euro **840,00** e euro **184,80** di I.V.A. al 22%), a valere sul capitolo **1506/99** "SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI", del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026;
- 6) **DI DARE ATTO** che alla **presente** procedura è assegnato il seguente codice **CIG: BB7E1021A2** ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
- 7) **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- 8) **DI DARE ATTO** che per l'affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, l'incarico di RUP è svolto dell'Arch. Arianna Bagatella quale Responsabile ad interim per l'Area 3^ Tecnica;
- 9) **DI PRECISARE** che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
- 10) **DI DARE ATTO** dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al responsabile del procedimento e al sottoscrittore del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e degli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento;
- 11) **DI ASSOLVERE** gli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
BAGATELLA ARIANNA**

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)